

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 59 COMMA 3 DEL CODICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO AL CONTROLLO ACCESSI PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) DI:

Corato - Strada Esterna Mangilli a.c.

Bitonto - viale delle Nazioni

Ruvo di Puglia - via Nilde Iotti

Terlizzi via - Italo Balbo

ID: 1368/2026

CIG: BB0E4E36F3

CPV 98341120 - Servizio di custodia - portierato – controllo degli accessi

Art. 1 - Disposizioni generali - Oggetto

La presente procedura è finalizzata all'individuazione **di un operatore economico**, per tutta la durata dell'accordo quadro.

Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro consistono nell'affidamento del servizio di **supporto tecnico operativo** finalizzato al **controllo degli accessi** presso i Centri Comunale di Raccolta (di seguito "CCR"), con lo scopo di garantire:

- corretta gestione dei flussi di utenza (utenze domestiche e non domestiche autorizzate);
- verifica del rispetto delle regole di conferimento previste dal Comune/SANB;
- supporto alle attività di registrazione, tracciabilità e reportistica;
- presidio operativo in coordinamento con il personale incaricato.

L'accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli servizi detti anche "contratti attuativi" che la SANB Spa vorrà di volta in volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo quadro.

La stipula dell'accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra la SANB Spa e l'aggiudicatario e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo delle singole prestazioni per un quantitativo minimo predefinito.

L'appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che la SANB Spa, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

Art. 2 – Luogo di espletamento del servizio

Corato - Strada Esterna Mangilli a.c.

Bitonto - viale delle Nazioni

Ruvo di Puglia - via Nilde Iotti

Terlizzi - via Italo Balbo

Art. 3 - Valore massimo stimato dell'accordo quadro

L'importo complessivo presunto dell'accordo quadro per la durata di 12 mesi e per un monte ore di servizio complessivo pari a 11.500,00 è di euro 195.500,00 (euro centonovantacinquemilacinquecento/00) oltre IVA e costi della sicurezza scaturenti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 400,00 (euro quattrocento/00).

Il corrispettivo del servizio viene determinato moltiplicando il numero di ore di servizio effettivamente svolte nel mese di riferimento per la Tariffa Oraria Contrattuale.

I prezzi sono comprensivi di tutti i costi e gli oneri connessi al servizio. Tali costi sono, pertanto, da ritenersi a completo carico dell'Impresa.

I costi della sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso, scaturenti dal DUVRI redatto dalla Stazione Appaltante, ammontano ad €. 400,00 per l'intera durata certa dell'appalto.

L'importo a base d'asta comprende la stima del costo della manodopera di cui all'art. 41, comma 14, del Codice, pari a € 175.950,00 (euro centosettantacinquemilanovecentocinquanta/00).

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL Multiservizi – Codice alfanumerico K 511.

N.B.

Si precisa che le ore riportate sono presunte (in relazione alla sperimentazione del servizio rispetto all'attualità).

Art. 4 – Durata dell'accordo quadro

La durata stimata del presente accordo quadro è pari a 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto e/o dal verbale di avvio esecuzione della prestazione.

I contratti attuativi hanno durata diversa, anche superiore ai 12 mesi, purché siano stipulati durante la vigenza dell'accordo quadro.

È consentita la proroga tecnica di cui all'art. 120, co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Per "durata" dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale la SANB Spa potrà affidare i singoli servizi.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'accordo quadro applicando le percentuali di ribasso offerte in sede di gara.

Art. 5 – Finalità e obiettivi del servizio

Il servizio ha come obiettivi principali:

1. **Regolamentare e monitorare l'accesso** al CCR;
2. Assicurare che gli utenti conferiscano **solo rifiuti ammessi** e nel rispetto delle modalità previste;
3. Garantire **ordine, sicurezza e rispetto delle procedure** durante l'accesso e la permanenza nel sito;

4. Supportare SANB nella registrazione e produzione di dati (accessi, anomalie, statistiche).

Art. 6 – Ambito di intervento

Le prestazioni riguardano il **presidio operativo ai varchi di ingresso e/o presso il punto di accettazione** e comprendono attività di:

- controllo documentale e autorizzativo;
- registrazione accessi (manuale e/o tramite sistema informatizzato);
- assistenza all'utenza nelle procedure operative di accesso;
- segnalazione anomalie e gestione delle non conformità.

Art. 7 – Attività previste (specifica operativa)

7.1 Presidio del varco e accoglienza utenza

L'operatore dovrà:

- presidiare l'area di ingresso/accettazione secondo gli orari di apertura del CCR;
- accogliere gli utenti e fornire indicazioni operative sulle procedure di accesso;
- gestire la fila e i flussi veicolari/pedonali evitando congestioni e situazioni di rischio.

7.2 Verifica requisiti di accesso

L'operatore dovrà verificare che l'utente sia autorizzato al conferimento tramite uno o più dei seguenti controlli:

- verifica tessera sanitaria / documento / badge abilitato;
- verifica iscrizione TARI / utenza attiva;
- verifica accessibilità per utenze non domestiche;
- verifica eventuali limiti di accesso (numero accessi, soglie annue/mensili, ecc.).

In caso di **mancata autorizzazione**, l'operatore dovrà:

- negare l'accesso con modalità cortesi e regolamentari;
- registrare l'evento come "accesso non consentito";
- informare SANB secondo procedura.

7.3 Registrazione e tracciabilità degli accessi

L'operatore dovrà assicurare la registrazione dell'accesso tramite:

- **registro cartaceo** e/o
- **software gestionale** dedicato e/o
- terminale di lettura tessere/QR code e/o
- sistemi di prenotazione e check-in.

Dati minimi consigliati:

- data e ora accesso
- identificativo utente (codice fiscale / utenza / targa)
- tipologia utenza (domestica / non domestica)
- eventuale tipologia rifiuti dichiarati
- note / anomalie

7.4 Supporto al rispetto delle regole di conferimento

Senza sostituirsi agli addetti alla movimentazione/gestione interna del CCR, l'operatore dovrà:

- fornire informazioni su frazioni conferibili e modalità di separazione;
- richiamare l'utente al rispetto di comportamenti corretti (DPI, divieti, velocità ridotta, ecc.);
- verificare che non vengano conferiti rifiuti palesemente non ammessi;
- indirizzare l'utente verso le aree corrette di conferimento.

Se l'utente risulta non conforme:

- segnalare l'anomalia e applicare la procedura (blocco accesso / segnalazione / richiesta intervento).

7.5 Gestione non conformità e segnalazioni

L'operatore dovrà gestire e registrare:

- tentativi di accesso non autorizzato;
- comportamenti aggressivi o non collaborativi;
- conferimenti non conformi (rifiuti vietati / miscelati / pericolosi non dichiarati);
- criticità impiantistiche (guasti a lettori badge, sbarre, rete, PC);
- situazioni di rischio (sversamenti, incidenti, congestioni).

Le segnalazioni dovranno essere inoltrate al referente tramite canali concordati (telefono, e-mail, app, report).

7.6 Reportistica e consuntivazione

L'operatore dovrà produrre report con frequenza **giornaliera e/o settimanale e/o mensile** contenenti almeno:

- numero accessi per giornata e per fascia oraria;
- ripartizione utenti (domestici / non domestici);
- eventi anomali / accessi negati;
- segnalazioni tecniche e criticità operative;
- eventuali note migliorative.

Formato: Excel / PDF / portale gestionale.

Art. 8 – Orari, turnazioni e consistenza minima del servizio

Il servizio sarà svolto secondo gli orari di apertura del CCR indicati dalla Stazione Appaltante, ad esempio:

- Giorni: vedasi sito istituzionale di Sanb;
- Fasce orarie: vedasi sito istituzionale di Sanb;
- Presidio minimo: **n. 1 operatore per turno.**

Il fornitore dovrà garantire:

- copertura completa degli orari;
- sostituzioni per assenze (malattia, ferie);
- puntualità e continuità del servizio.

Art. 9 – Requisiti del personale

Il personale impiegato dovrà avere:

- idoneità fisica alla mansione;
- capacità relazionali e gestione del pubblico;
- formazione specifica quale addetto ai CCR ai sensi della vigente normativa;
- competenze operative base su strumenti digitali (PC/tablet, gestionale);
- formazione sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) e procedure del sito.

È consigliata esperienza pregressa in:

- servizi ambientali / CCR;
- portierato tecnico o controllo accessi;
- front-office con utenza pubblica.

Art. 10 – Dotazioni e materiale

In base a quanto stabilito dalla Stazione appaltante:

A carico dell'Appaltatore:

- DPI (scarpe antinfortunistiche, guanti, gilet alta visibilità, ecc.);
- eventuale divisa e tesserino identificativo;
- telefono di servizio.

A carico di SANB:

- postazione mobile (cellulare, connessione);
- software gestionale accessi e credenziali;
- telecomando sbarra, lettori, badge, ecc..

Art. 11 – Modalità operative e regole fondamentali

L'operatore dovrà:

- mantenere comportamento corretto, professionale e imparziale;
- attenersi alle procedure stabilite da SANB;
- rispettare privacy e riservatezza dei dati trattati;
- non allontanarsi dalla postazione senza autorizzazione;
- segnalare immediatamente situazioni di emergenza o rischio.

Art. 12 – Sicurezza e gestione delle emergenze

Il fornitore dovrà:

- rispettare il DVR del sito e le prescrizioni di sicurezza;
- garantire che il personale sia formato e informato;
- seguire le procedure in caso di incendio, infortunio o emergenze ambientali.

Art. 13 – Standard qualitativi (SLA minimi consigliati)

- Presidio attivo e continuativo durante tutto l'orario del CCR;
- Registrazione accessi con completezza $\geq 98\%$;
- Segnalazione guasti/anomalie entro 15 minuti dalla rilevazione;
- Report consegnato entro 7 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento.

Art. 14 - Modalità di espletamento del servizio

La ditta aggiudicataria riceverà gli ordini per l'esecuzione del servizio.

I servizi verranno eseguiti in osservanza di quanto indicato nei relativi ordini.

Art. 15 - Assicurazioni e responsabilità civile

L'Appaltatore assume direttamente tutte le responsabilità, sia civili che penali, per i danni di qualsiasi natura, comunque provocati alle persone, agli animali o alle cose e/o a terzi inclusi i dipendenti e il personale incaricato dell'esecuzione della prestazione direttamente o indirettamente imputabili a vizi o difetti della prestazione o derivanti da fatto proprio o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

Il committente risulta quindi manlevato ed indenne da azioni legali di terzi e richieste risarcitorie sollevate da terzi danneggiati nonché da citazioni in giudizio per violazione di disposizioni di legge in conseguenza di difettosità o non conformità alle prescrizioni di legge di tutta o parte dell'appalto.

La ditta appaltatrice deve dimostrare di avere in essere adeguate polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso prestatori d'opera (R.C.O.) con massimale non inferiore a quello ritenuto congruo rispetto al valore complessivo dell'appalto e dovranno essere mantenute valide ed efficaci per tutta la durata del contratto.

Art. 16 - Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura

elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: **N92GLON**, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 dal ricevimento della fattura.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, l'accordo quadro/contratto attuativo si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 17 – Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del progetto o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell'accordo quadro/contratto attuativo.

Sono inoltre previste se seguenti sanzioni:

- mancata copertura del servizio: penale € 30,00/ora;
- mancata produzione report: penale € 25,00/evento;
- ripetute irregolarità operative: penale sanzione progressiva o risoluzione.

Art. 18 – Referente aziendale

La SANB Spa prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un referente aziendale, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del referente aziendale verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

L'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere a tutti gli ordini di servizio impartiti dal referente aziendale per tutto il periodo di validità contrattuale.

Art. 19 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto attuativo dell'accordo quadro. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 20 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto attuativo può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 21 - Risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 7 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;

- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 22 – Recesso

La SANB Spa si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o Posta certificata PEC. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo articolo 11 dell'allegato II.14.

Art. 23 - Revisione prezzi del servizio ed equilibrio contrattuale

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La revisione prezzi avviene secondo le modalità di cui all'allegato II.2 al codice dei contratti.

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione.

In conformità all'art. 59, co. 5 bis del codice, quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del codice dei contratti, è fatta salva la facoltà sia per l'impresa che per la stazione appaltante di non procedere alla stipula.

Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.

Art. 24 - Garanzia definitiva

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dall'accordo quadro, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 53 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato art. 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario a mezzo dell'accordo quadro, compresi i successivi contratti attuativi, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi.

La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall'Ente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'accordo quadro o dei contratti attuativi.

La garanzia ha validità per tutta la durata dell'accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'accordo quadro e dai contratti attuativi.

Art. 25 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese per l'organizzazione e l'espletamento dei servizi, nessuna esclusa.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 26 – Divieto di cessione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi. Cessione dei crediti. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dell'accordo quadro/contratti attuativi.

Poiché l'accordo quadro non è fonte, per l'appaltatore, di alcun credito pecuniario, è vietata la cessione di presunti crediti basati sull'accordo quadro medesimo. Diversamente, la cessione dei crediti derivanti dai contratti attuativi è ammessa, purché preventivamente notificata al Comune e dalla medesima accettata.

Con riferimento ai singoli contratti attuativi è consentito il subappalto secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 27 - Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 211 del D.Lgs. 36/2023 ed all'esito di questi deferite al giudice ordinario, sarà competente il Tribunale di Bari.

Art. 28 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Modello Organizzativo ex D.lgs. n.231/2001 e dal Codice Etico di SANB Spa

La SANB Spa ha adottato un Modello Organizzativo ex D.lgs. n.231/2001 ed un Codice Etico che si estende anche ai Fornitori e Consulenti oltre che ai Dipendenti di S.A.N.B. spa di cui il link per l'opportuna presa d'atto e lettura:

<https://sanb.contrasparenza.it/trasparenza/contenuto/213/modello-organizzativo-231-parte-generale>
<https://sanb.contrasparenza.it/trasparenza/contenuto/50/codice-etico>

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente dei suindicati "Modello/Codice".

Art. 29 - Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 30 – Privacy

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- titolare del trattamento è la società Servizi Ambientali Nord Barese Spa (SANB Spa) ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec sanb@pec.it tel. 080/6190414 mail info@sanbspa.it
- il Responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Dott. Leonardo Gasparre ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec sanb@pec.it tel. 080/6190414 mail dpo@sanbspa.it ;
- il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della società SANB spa implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in



Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

Corato, marzo 2026

Il Responsabile del Progetto
Ing. Salvatore Mastrorillo